

**Oggetto:** Legge 15 gennaio 1991, n. 30 modificata ed integrata dalla legge 3 agosto 1999, n. 280 “Disciplina della riproduzione animale”.

D.M. 19 luglio 2000, n. 403 “Nuovo regolamento di esecuzione della legge 30/91”.

D.G.R. 8 febbraio 2002 n. 128 “Indicazioni operative di competenza regionale”.

**Voltura dell’autorizzazione** alla gestione di una **stazione di monta naturale equina pubblica.**

Dalla ditta “**Fecondazioni Equine C.A.N.F. S.r.l.**” alla ditta “**AZIENDA AGRICOLA ALLEVAMENTO C.A.N.F. S.R.L.**” - Codice **LT0113E**

**Revoca Determinazione n. C2005 del 8 agosto 2007.**

## **IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO ECONOMICO E OCCUPAZIONALE**

SU PROPOSTA del Direttore Regionale Agricoltura;

VISTA la L. R. 18.02.2002, n. 6 e successive modificazioni “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla Dirigenza ed al Personale”;

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale n. 1 del 6 settembre 2002 e successive modificazioni;

VISTA la legge 15 gennaio 1991, n. 30 “Disciplina della riproduzione animale”, modificata ed integrata dalla legge 3 agosto 1999, n. 280;

VISTO il decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali 19 luglio 2000, n. 403 “Approvazione del nuovo regolamento d’esecuzione della legge 15 gennaio 1991, n. 30, concernente disciplina della riproduzione animale”;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale 8 febbraio 2002, n. 128 con la quale sono state adottate le indicazioni operative di competenza regionale per l’attuazione della legge n. 30/91 e del D.M. n. 403/2000, modificata ed integrata dalla D.G.R. 18 ottobre 2002, n. 1399;

VISTA la propria determinazione n. C2005 del 8 agosto 2007 con la quale:

1. è stata rilasciata alla ditta “**Fecondazioni Equine CANF S.r.l.**”, con sede legale in comune di Santi Cosma e Damiano (LT), II Traversa Sedera, nella figura dell’Amministratore unico Cesarano Francesco nato a Gragnano (NA) il 9-1-1978 e residente in comune di Santi Cosma e Damiano (LT), II Traversa Sedera, **l’autorizzazione alla gestione della stazione di monta naturale equina pubblica**, sita in comune di Santi Cosma e Damiano (LT), II Traversa Sedera – partita IVA 02109230595;
2. è stato assegnato alla predetta stazione il codice univoco a livello nazionale **LT0018E**.

VISTA la nota in data 9-9-2008, acquisita al protocollo dell’Amministrazione regionale n. 136384 del 16-9-2008 con la quale Cesarano Aniello chiede il trasferimento, in favore della “Azienda Agricola Allevamento C.A.N.F. S.r.l.” con sede legale in comune di Santi Cosma e Damiano (LT), II Traversa Sedera, nella quale riveste la carica di Amministrazione unico, della sopra citata autorizzazione alla gestione della stazione di monta naturale equina pubblica, sita in comune di Santi Cosma e Damiano (LT), II Traversa Sedera, di cui alla richiamata determinazione dipartimentale C2005 del 8 agosto 2007;

VISTA la nota in data 23-9-2008, acquisita al protocollo dell'Amministrazione regionale n. 147112 del 1-10-2008 con la quale Cesarano Francesco, in qualità di Amministratore unico della ditta "Fecondazioni Equine C.A.N.F. S.r.l." con sede legale in comune di Santi Cosma e Damiano (LT), II Traversa Sedera, chiede il trasferimento, in favore della "Azienda Agricola Allevamento C.A.N.F. S.r.l.", della sopra citata autorizzazione alla gestione della stazione di monta naturale equina pubblica, sita in comune di Santi Cosma e Damiano (LT), II Traversa Sedera, rilasciata alla medesima Società Fecondazioni Equine C.A.N.F. con la menzionata determinazione dipartimentale n. C2005 del 8 agosto 2007;

VISTO l'atto costitutivo della Società "Fecondazioni Equine C.A.N.F. SRL" e relativo Statuto Allegato "A" - rep. n. 54295 – raccolta n. 16327 del 27-6-2002 - Dott. Antonio Schettino, Notaio in Formia;

VISTO l'atto costitutivo della Società "Azienda Agricola Allevamento C.A.N.F. SRL" e relativo Statuto Allegato "A" - rep. n. 54621 – raccolta n. 16503 del 26-9-2002 - Dott. Antonio Schettino, Notaio in Formia;

VISTO il certificato della C.C.I.A.A. di Latina – Ufficio Registro delle Imprese - prot. n. 30223640 del 23-9-2008, dal quale risulta che la ditta "Azienda Agricola Allevamento C.A.N.F. S.r.l.", con sede in comune di Santi Cosma e Damiano (LT) – via Sedera II Traversa – è iscritta nella sezione Ordinaria il 18-10-2002 al n. 147233 – partita IVA 02118020599;

VISTO il certificato della C.C.I.A.A. di Latina – Ufficio Registro delle Imprese - prot. n. 30223674 del 23-9-2008, dal quale risulta che la ditta "Fecondazioni Equine C.A.N.F. S.r.l.", con sede in comune di Santi Cosma e Damiano (LT) – via Sedera II Traversa – è iscritta nella sezione Ordinaria il 18-7-2002 al n. 146406 – partita IVA 02109230595;

RITENUTO necessario, sulla base di quanto sopra esposto, provvedere ad effettuare la voltura della sopra richiamata autorizzazione, recata dalla propria determinazione n. C2005 del 8 agosto 2007: dalla ditta "Fecondazioni Equine C.A.N.F. S.r.l." con sede legale in comune di Santi Cosma e Damiano (LT) – via Sedera II Traversa, alla ditta "Azienda Agricola Allevamento C.A.N.F. S.r.l.", con sede legale in comune di Santi Cosma e Damiano (LT) – via Sedera II Traversa;

RITENUTO, altresì, di **revocare** la propria determinazione sopra richiamata n. C2005 del 8 agosto 2007, e, per l'effetto, **annullare** il codice identificativo univoco LT0018E;

## **DETERMINA**

in conformità con le premesse,

**1) di accogliere** la richiesta di voltura richiamata nelle premesse e, per l'effetto: **di riconoscere** il nuovo soggetto giuridico: **"AZIENDA AGRICOLA ALLEVAMENTO C.A.N.F. S.R.L."**, con sede legale in comune di Santi Cosma e Damiano (LT) – via Sedera II Traversa, nella figura dell'Amministratore unico **Cesarano Aniello**, nato a Gragnano (NA) il 22-6-1973 e residente in comune di Santi Cosma e Damiano (LT) – via Sedera II Traversa, quale titolare **dell'autorizzazione alla gestione della stazione di monta naturale equina pubblica**, sita in comune di Santi Cosma e Damiano (LT) – via Sedera II Traversa – partita IVA 02118020599.

## 2) di prendere atto:

- a) che nella stazione operano n. 4 cavalli stalloni di razza *Trottatore italiano*.

## 3) di stabilire:

- a) che la stazione è **autorizzata** all'inseminazione artificiale con impiego di seme equino fresco prelevato dagli stalloni che operano nella stazione medesima;
- b) che il prelievo e l'impiego del materiale seminale equino fresco sono garantiti dal medico veterinario dott. Massimo Campagna, nato a Gallarate (VA) il 18-12-1965 e residente nel comune di Calasia (VA), partita IVA 02459980120, iscritto nel registro degli operatori di fecondazione artificiale degli animali della Regione Lombardia con codice univoco a livello nazionale VA0369F;
- c) di assegnare alla predetta stazione di monta il codice univoco a livello nazionale: **LT0113E**
- d) che il termine di validità della suddetta autorizzazione è il 31 dicembre 2011;
- e) che per il rinnovo della autorizzazione dovrà essere presentata la relativa domanda entro il 30 settembre 2011;
- f) che la presente autorizzazione non è cedibile ed è rinnovabile su richiesta dell'interessato;
- g) che il gestore della stazione di monta naturale equina pubblica è tenuto a rispettare tutti gli obblighi previsti all'articolo 6 del D.M. 19 luglio 2000 n. 403, e richiamati al punto *I.I.4* del *documento* approvato con la D.G.R. 8 febbraio 2002, n. 128, in particolare:
- a comunicare all'Area Decentrata Agricoltura (ADA) competente per territorio, entro il 15 dicembre di ciascun anno:
    - le tariffe di monta per ciascun riproduttore impiegato nella stazione, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera h), del citato D.M. n. 403/2000;
    - l'elenco dei riproduttori iscritti ai libri genealogici od ai registri anagrafici, impiegati nella stazione, ai termini dell'articolo 6, comma 1, lettera l), del citato D.M. n. 403/2000;
  - a registrare tutti gli atti fecondativi utilizzando i moduli di avvenuto accoppiamento (Certificato di Intervento Fecondativo) rilasciati dall'Associazione Provinciale Allevatori competente per territorio, ed a conservare i predetti moduli per almeno tre anni;
  - a rilasciare al proprietario della fattrice copia del Certificato di Intervento Fecondativo;
  - a trasmettere, in qualità di responsabile della certificazione e della registrazione dei dati degli interventi fecondativi, ai sensi dell'articolo 33, comma 2, lettera c) del citato D.M., la parte del modulo del certificato di intervento fecondativo, all'uopo predisposta, alla Associazione Provinciale Allevatori competente per territorio, entro sessanta giorni dall'intervento fecondativo, ai sensi dell'articolo 35, comma 1, del sopra citato D.M.;
  - a consentire il libero accesso, ai locali della stazione di monta, al personale incaricato della vigilanza per l'effettuazione delle verifiche e dei controlli, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a), del succitato D.M. n. 403/2000;
  - a presentare tutti i documenti e fornire le informazioni richieste dall'autorità competente, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera b), del citato D.M. n. 403/2000;
  - a comunicare entro trenta giorni, all'ADA competente per territorio l'immissione, nella stazione di monta, di un nuovo riproduttore, allegando copia del certificato o l'iscrizione nella sezione dei riproduttori maschi, oppure copia del certificato di iscrizione al registro anagrafico. Nonché comunicare alla stessa ADA, entro lo stesso termine di trenta giorni, la cessazione della attività di un riproduttore maschio;
  - a comunicare entro trenta giorni, all'ADA competente per territorio, la sostituzione del medico veterinario che garantisce la regolarità del prelievamento e dell'utilizzazione del materiale seminale equino fresco, qualora la stazione sia stata autorizzata in merito;

- ad uniformarsi alle prescrizioni emanate dal competente servizio veterinario della ASL competente per territorio, in materia di profilassi e di polizia veterinaria;
  - a denunciare, anche tramite il veterinario, la comparsa nei propri riproduttori, di qualsiasi manifestazione sospetta di malattia infettiva e diffusiva;
  - a non mantenere nella stazione maschi interi in età da riproduzione non autorizzati alla monta, anche se adibiti all'accertamento preliminare del calore delle fattrici;
  - a non detenere nei locali della stazione attrezzature atte alla refrigerazione, al congelamento ed al trattamento del materiale seminale;
  - a non ricoverare nelle stesse strutture di stabulazione, che devono essere nettamente separate le une dalle altre, animali di specie diverse;
  - ad adibire alla monta naturale pubblica solo i riproduttori maschi che soddisfano le condizioni indicate all'articolo 4 del D.M. 19 luglio 2000, n. 403. Nel caso di cavalli di razza *Purosangue inglese* e *Trottatore italiano*, i riproduttori maschi devono essere iscritti, oltre che al libro genealogico, anche all'apposito repertorio degli stalloni di cui all'articolo 3 comma 3, della legge 15 gennaio 1991, n. 30, come stabilito all'articolo 5, comma 1, lettera a), della medesima legge;
  - qualora nello stesso centro aziendale che ospita la stazione di monta naturale equina pubblica operi un Centro di produzione dello sperma regolarmente autorizzato, **evitare** di adibire alla monta naturale il riproduttore maschio durante la permanenza dello stesso nel Centro di produzione dello sperma, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del D.M. 19 luglio 2000, n. 403;
- 4) **di revocare** la propria determinazione n. **C2005 del 8 agosto 2007** richiamata nelle premesse, e, per l'effetto, **annullare** il codice identificativo n. LT0018E.
- 5) **di incaricare** l'Area 06 – “Produzioni Agricole, Zootecniche ed Agroalimentari”, della Direzione Regionale Agricoltura, di notificare la presente Determinazione a Cesarano Aniello in qualità di titolare della sopra citata Stazione ed a Cesarano Francesco in qualità di Amministratore unico della Società “Fecondazioni Equine C.A.N.F. S.r.l.”, nonché di trasmettere la medesima Determinazione all'Area Decentrata Agricoltura di Latina.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Il Direttore del Dipartimento  
Dott. Guido Magrini